Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n.165 del Registro
del 10.12.2014

Oggetto: ricorso Lo Giudice Stefano c/comune di Palma di Montechiaro +3 - **Nomina legale.**

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore e minuti 12,30 nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	*Assente*
- *AMATO PASQUALE*	*Sindaco*	☐	☒
- *BALISTRERI DANIELE*	*Assessore*	☒	☐
- *DI MICELI GIUSEPPE*	*Assessore*	☒	☐
- *SALERNO VINCENZO*	*Assessore*	☒	☐
- *VINCI AGATA*	*Assessore*	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che in data 4 dicembre 2014 è stato notificato al Comune di Palma di Montechiaro ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia sez. di Palermo, dal dott. Lo Giudice Stefano nato a Canicattì il 26/08/1965, contro il comune di Palma di Montechiaro e nei confronti del dott. Fortunato Antonio Domenico Pitrola, la dott. Gisella Taormina e la dott. Alessandra Fiaccabrino;

Che in ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n.54 del 24/9/2014 con la quale si è proceduto alla nomina del collegio dei revisori dei conti del comune di Palma di Montechiaro per il triennio 2014-2017, per violazione di legge ed eccesso di potere e difetto di motivazione;

Che contestualmente il ricorrente in ricorso avanza richiesta di istanza cautelare;

Considerato che occorre difendere le ragioni dell'Ente, con la costituzione in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia sez. di Palermo;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per resistere in giudizio, nella causa di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO

R.E. 1

RICORSO

Del Dott. **LO GIUDICE STEFANO** nato a Canicattì (AG) il 26.08.1965, CF: LGD SFN 65M26 B602H ed ivi residente in Viale Reg. Margherita n. 85, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Antonio Lalomia del Foro di Agrigento (LLMNTN74S24A089R; indirizzi per le comunicazioni: Pec antoniolalomia@avvocatiagrigento.it; Fax 0922/735396) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo Via Ugo Antonio Amico n. 22 presso lo studio dell'Avv. Pietro Vaccarello

CONTRO

Il Comune di Palma di Montechiaro (AG) in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica in Via Fiorentino n. 89

E NEI CONFRONTI

Del Dott. Fortunato Antonino Domenico Pitrola, nato a Caltanissetta l' 11.06.1965 e residente a Campobello di Licata (Ag) in Via Marx n. 1;

Della dott.ssa Gisella Taormina nata ad Agrigento il 27.10.1972 e residente a Palma di Montechiaro (AG) in Corso Sicilia n. 1;

Della Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, nata ad Agrigento il 27.03.1983 e residente a Palma di Montechiaro (AG) in Via Italia n. 9;

Per l'annullamento

Della delibera n. 54 del 24.9.2014 con la quale si è proceduto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Palma di Montechiaro per il triennio 2014-2017;

Di qualsiasi altro atto, anche non conosciuto, che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;

Esposizione dei fatti

Il ricorrente esercita la professione di Dottore Commercialista e revisore contabile in Canicattì, presso il proprio studio professionale sito in V.le Regina Margherita n. 85; lo stesso risulta abilitato all'esercizio della professione fin dal 2001 ed iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento, con la specifica del titolo di Dottore Commercialista sezione A con il num. 376, nonché nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia con num. d' iscrizione 121475.

Essendo in possesso dei requisiti professionali e dei titoli previsti dalla normativa vigente, il Dott. Stefano Lo Giudice in data 25.06.2014 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di nomina per entrare a far parte del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Palma di Montechiaro per il triennio 2014-2017, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico del 20.06.2014 reso noto dall'amministrazione *de qua*.

Il consiglio Comunale, regolarmente costituito e presieduto da Messinese Salvatore, in data 24.09.2014, ha proceduto alla nomina del Collegio dei revisori per il triennio 2014-2017, deliberando con voto segreto, e stabilendo di nominare come presidente il concorrente che avesse ottenuto il maggior numero di voti.

A seguito della suddetta votazione il ricorrente ha ottenuto 4 voti collocandosi solo dopo il Dott. Fortunato Antonio Domenico Pitrola e con gli stessi voti rispetto alla Dott.ssa Gisella Taormina.

Orbene il presidente del Consiglio, ritenendo erroneamente non eleggibile il ricorrente, in quanto a suo dire avrebbe ricoperto il mandato per più di due volte, previo parere del Segretario Generale, Dott.ssa Giglia Concetta, ha dapprima (apparentemente) proceduto alla proclamazione degli eletti dal Consiglio, ma successivamente proponeva di mettere ai voti la proposta di rivotare o nominare eletto il candidato che aveva ottenuto il maggior numero

di voti (dopo il ricorrente che, secondo il Presidente del Consiglio, non poteva essere eletto).

Invero, non si procedeva per come sopra accennato ma, nonostante la votazione espressa dall'organo consiliare, il Presidente ha ritenuto legittimo, assumendosene la responsabilità, proclamare eletti Pitrola Antonino Fortunato, la Dott.ssa Gisella Taormina e Fiaccabrino Alessandra, che a suo dire avrebbero avuto tutti i requisiti richiesti dalla legge per assumere l'incarico, escludendo di fatto il Dott. Lo Giudice Stefano regolarmente votato dai Consiglieri.

Per completezza espositiva va detto che, successivamente, la Dott.ssa Fiaccabrino Alessandra, non essendo in possesso dei requisiti richiesti, in data 02.10.2014, ha presentato le proprie dimissioni; pertanto il Consiglio Comunale ha proceduto alla nomina del terzo componente del Collegio dei revisori e, con delibera n. 70 del 28.10.2014, è stata proclamata eletta la Dott.ssa Danila Nobile.

Motivi

Violazione di legge ed eccesso di potere

Occorre precisare che, nonostante la votazione riportata e il possesso dei requisiti di legge, l'istante è stato in maniera del tutto illegittima escluso dal conferimento dell'incarico e al suo posto, dapprima, è stata proclamata eletta la Dott.ssa Fiaccabrino Alessandra, la quale nella medesima votazione ha ottenuto soli 2 voti e successivamente, a seguito delle sue dimissioni, si è proceduto, altrettanto illegittimamente, ad una nuova procedura di nomina riguardante un solo componente del Collegio e non l'intero organo di revisione, individuando come ultimo membro la Dott.ssa Nobile Danila.

L'odierno ricorrente, invero, avrebbe dovuto ottenere il conferimento dell'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Palma di Montechiaro, ma così non è stato in quanto si è erroneamente rilevato che il medesimo ha svolto il mandato "*per più di due volte*" (cfr. pag. 4 della delibera impugnata).

La suddetta decisone appare fondata sulla recente novella, apportata all'art. 235 del D. Lgs. 267/2000, introdotta dall'art. 19 del D.L. 66/2014, convertito

in legge n. 89/2014, la quale ha sostituito la precedente disposizione che stabiliva *"che i revisori dei conti sono rieleggibili una sola volta"* con quella secondo la quale tale incarico *"non può essere svolto per più di due volte nello stesso ente locale"*.

Giova rilevare che, in Sicilia, l'intera disciplina è regolata dalla Legge Regionale n. 48/91 che ha recepito con modificazioni l'art. 57 della legge 142/90 oggi trasfuso negli artt. 234-241 del D. Lgs n. 267/2000.

La materia de qua è stata interessata da diversi interventi novellatori ed è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali volte a risolvere, in via interpretativa, taluni nodi irrisolti, prima fra tutte la questione relativa all'interpretazione del divieto di rieleggibilità "di una sola volta" di cui al precedente testo dell'art. 235 del TUEL.

Secondo un orientamento consolidato, l'interpretazione più aderente al testo normativo è quella secondo la quale la terza rielezione non è possibile soltanto qualora questa sia consecutiva (Cons. Stato, sez. V, ord. 26 ottobre 2009 n. 5324, Tar Lecce, I, 16.12.2009 N. 3143); del resto il rischio che s' instaurino dei collegamenti fissi tra amministrazioni comunali e componenti del Collegio dei revisori dei conti è scongiurato dal sistema del voto limitato previsto per l'elezione e dai limiti temporali alla candidabilità dei Sindaci - che, nel nuovo sistema, rappresentano il "fulcro"dell'Amministrazione comunale – previsti dalla normativa.

Per inciso si sottolinea, a riprova dell'assoluta trasparenza delle operazioni che hanno portato all'elezione del ricorrente, che il primo mandato dello stesso è stato ottenuto nel 2004-2007 allorquando il Comune era retto dal Commissario Dott. Antonino Mattina, mentre il secondo incarico si è avuto nel 2008-2011 durante la sindacatura del Prof. Rosario Gallo; la rielezione oggetto del presente ricorso è avvenuta con un ulteriore sindacatura, quella dell'Ing. Pasquale Amato.

Il divieto di nuova designazione previsto dall'art. 235 del TUEL riguarda solamente il terzo mandato immediatamente dopo due periodi consecutivi; di contro, qualora vi sia un intervallo tra i primi due mandati consecutivi e un

terzo mandato, il professionista riacquisterebbe la possibilità di partecipare all'organo di revisione.

Su tale aspetto vi sono delle significative e recenti pronunce che avallano in maniera ineludibile la superiore interpretazione.

Il T.A.R. della Basilicata con decisione del 22/03/2014, ad esempio, in un caso del tutto identico a quello che ci impegna, ha escluso una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva: in proposito si legge che "*Appare invece maggiormente condivisibile l'orientamento (cfr. TAR Lecce, I, 16/12/09 n. 3143; Cons. Stato, sez. V, ord. 26/10/2009 n. 5324) che propone un'interpretazione della previsione dell'art. 235, 1° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che risulta maggiormente aderente alla formulazione normativa. Secondo tale orientamento la corretta interpretazione del comma 1 dell'art. 235 del TUEL, che prevede che i revisori dei conti sono rieleggibili per una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale*".

Anche una recentissima pronuncia del TAR del Lazio (depositata il 04.07.2014) si inserisce nello stesso solco, confermando la medesima interpretazione della disposizione in parola; ed invero secondo il Tribunale romano la formulazione "*sono rieleggibili per una sola volta*", *opera un chiaro riferimento ad elezioni che devono susseguirsi senza soluzioni di continuità e non ad elezioni che si svolgano a distanza di un considerevole periodo di tempo, e si attaglia alla necessità di prescegliere, tra più interpretazioni possibili, quella che sacrifica nella minore misura possibile la sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell'incarico. Del resto, l'opposta soluzione interpretativa finisce sostanzialmente con l'imporre una forma di ineleggibilità a carattere perpetuo e del tutto irrazionale, partendo da un'esigenza, quella di escludere possibili collegamenti "fissi" tra amministrazioni comunali e componenti del collegio dei revisori dei conti, che è comunque adeguatamente neutralizzata dal sistema del voto limitato previsto per l'elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti* (Tar del Lazio n. 10463/2013 del 04.7.2014).

Sempre ad avviso del medesimo TAR, il rischio di possibili comportamenti collusivi tra controllore e controllato è escluso proprio dal lasso di tempo intercorrente tra i diversi mandati, espletati tutti sotto la vigenza di

amministrazioni comunali diverse. Tale considerazione, peraltro, aderisce perfettamente al caso che ci impegna in quanto va ribadito, infatti, che l'odierno ricorrente ha assunto gli incarichi in questione quando il Comune di Palma di Montechiaro era governato da diverse amministrazioni, così come già specificato.

Orbene, occorre innanzitutto precisare e ribadire che il Dott. Lo Giudice ha assunto l'incarico di componente del Collegio di revisore dei Conti del Comune di Palma di Montechiaro **solo per due mandati**, rispettivamente per il triennio 2004-2007 e da ultimo per il triennio 2008-2011 e non come rilevato in sede della delibera impugnata "per più di due volte".

Peraltro ciò è quanto emerge dalla stessa istruttoria espletata dal Consiglio comunale, che risulta anche agli atti dei lavori dello stesso, sicchè nulla osta alla nomina del ricorrente quale componente del Collegio in questione, essendo il terzo mandato non consecutivo.

Va altresì precisato che, avuto riguardo al meccanismo di nomina del Collegio dei Revisori, il Legislatore ha apportato delle modifiche alle modalità di conferimento dell'incarico prevedendo che i revisori dei conti siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al d. lgs 27.1.2010 n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 16, co 25, DL n. 138/2011, convertito, con modificazioni dalla L. n. 148/2011).

Tuttavia, la Corte dei Conti – sezione riunite della Regione Siciliana con parere n. 40 del 2012 ha ritenuto non applicabile tale normativa agli enti locali della Regione siciliana.

"Nel merito – recita la Corte dei Conti - *l'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti*

e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco".

Ed ancora "....*Queste Sezioni Riunite, proprio con riferimento al comma 732 della citata legge finanziaria n. 296/2006, che aveva previsto una riduzione del numero dei revisori dei conti nei comuni con meno di 15.000 abitanti, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 1, comma 1363, della citata legge n. 296/2006,* ***avevano escluso l'applicazione diretta ed automatica*** *del comma 732* ***agli Enti Locali della Regione Siciliana, non ritenendo che quest'ultima, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali*** *(art. 14 dello Statuto Siciliano, dotato di copertura costituzionale con la legge costituzionale n. 2/48),* ***legiferando in materia con la legge regionale n. 48/91, avesse fatto un rinvio dinamico alla legislazione statale,*** *disciplinando, al contrario, in modo compiuto la composizione dei predetti collegi di revisione (SS.RR., Sicilia, parere n. 2 del 4 marzo 2008).*

Analoghe argomentazioni possono invocarsi per la norma statale oggi sottoposta allo scrutinio del Collegio che, pertanto, non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana, fermo restando per il legislatore regionale l'obbligo di provvedere, in tempi ragionevolmente brevi e nei modi e con le specifiche che riterrà più confacenti alla particolare realtà dell'Isola, ad un recepimento della norma in questione che appare palesemente orientata ad un miglioramento delle funzione di controllo interno dell'ente locale, attraverso un potenziamento dei requisiti di professionalità specifica e di terzietà ed indipendenza dell'organo di revisione".

Che la legislazione regionale in materia sia, nei fatti, l'unico parametro normativo di cui tenere conto viene riconosciuto anche dal Comune di Palma di Montechiaro che, nella proposta di deliberazione per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2014-2017, premette che la "*la materia è regolata dalla L.R. n. 48/91 che all'art. 1, lett. I) punto 2, ha recepito con modificazioni*

l'art. 57 della Legge 142/90 oggi trasfusi negli art. 234-241 del D. Lgs. N. 267/2000".

Inoltre, nello stesso documento, è citato il parere sopra riportato della Corte dei Conti, che evidenzia la primarietà della disciplina regionale rispetto a quella nazionale.

Orbene, in contrasto con tali premesse, in maniera del tutto illogica e immotivata, sulla non corretta interpretazione e sul falso presupposto che vi **sia un rinvio dinamico** della legge regionale a quella nazionale, con la deliberazione oggi impugnata si ritiene che, invece, dovrebbe trovare applicazione la recente modifica introdotta dall'art. 19 del DL 66/2014 e su esposta, mancando peraltro una legge regionale di recepimento e precisando che il parere, espresso al riguardo dall'Anci, e agli atti della deliberazione del Comune, non è vincolante e di certo non può prevalere rispetto a quello espresso da un organo di rilievo costituzione quale è, appunto, la Corte dei Conti che si è espressa nella sua massima composizione per una questione non dissimile da quella che ci impegna.

*****

Orbene, nella deliberazione impugnata si è operato in maniera altalenante, saltando da una normativa all'altra, dapprima a quella regionale, disattentendo alle nuove modalità di estrazione a sorte per il conferimento dell'incarico, poi a quella nazionale sulla base di mere ragioni di convenienza e di opportunità, sacrificando l'esigenza di certezza del diritto e soprattutto il diritto del ricorrente ad avere un quadro chiaro e preciso delle modalità di operare del Consiglio stesso.

L'amministrazione pubblica ha, infatti, indetto in data 20/06/2014 un avviso pubblico per la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente premettendo che la materia è regolata dalla Legge Regionale n. 48/91 che ha recepito con modificazioni l'art. 57 della legge 142/90 oggi trasfusi negli artt. 234-241 del D.lgs n. 267/2000, conformandosi inoltre al parere espresso dalla Corte dei Conti – sezione riunite della Regione Siciliana, n. 40 del 2012, e dunque non applicando la nuova procedura di estrazione a sorte ex art. 16, co 25, DL n. 138/2011, convertito, con modificazioni dalla L. n. 148/2011.

Di contro ha invece dato applicazione all'art. 19 del DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, che ha modificato l'art. 235 del TUEL, escludendo di fatto il ricorrente in quanto avrebbe, a suo dire, espletato il mandato per "più di due volte", senza che la novella sia stata recepita con legge regionale.

Dunque delle due una.

E' palese, ictu oculi, la contraddittorietà del comportamento della P.A.!

Sulla base di quanto fin qui esposto, appare evidente che la riforma da ultimo introdotta non possa trovare applicazione nel caso di specie, mentre di contro va seguita la disciplina regionale in materia cosi come sopra indicata.

L'odierno ricorrente lamenta, quindi, l'illegittimo modo di operare non tanto del Consiglio comunale quanto del Presidente dello stesso che, da un lato non ha tenuto conto che l'elezione contestata non è avvenuta applicando la nuova normativa nazionale circa le nuove modalità di formazione del Collegio dei revisori mediante sorteggio tra gli iscritti negli appositi albi, continuando ad applicare la normativa regionale in materia; e dall'altro lato, invece, dà attuazione puntigliosamente alla recente riforma legislativa ex art. 19 del DL 66/2014, che si precisa non ha ancora trovato attuazione con legge regionale e per cui non può parlarsi di rinvio dinamico, atteso che esiste una normativa organica che, in Sicilia, viene ancora utilizzata per la nomina dei Revisori.

Più precisamente va rilevato quanto segue.

In seguito alla votazione espressa dal Consiglio Comunale emergeva tale risultato: *"7 voti Pitrola; Lo Giudice Stefano: 4 voti; Dottoressa Gisella Taormina: 4 voti; Sortino Lillo: 3 voti; Fiaccabrino Alessandra: 2 voti"*.

Il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto procedere, pertanto, alla proclamazione degli eletti ma così non è avvenuto in quanto, a dire dello stesso, il ricorrente non era eleggibile.

Invero più volte il Presidente del Consiglio chiedeva lumi al Segretario Generale (Dott.ssa Giglia Concetta) in ordine al *modus procedendi*, insistendo sulla domanda se si dovessero proclamare gli eletti.

Secondo il Segretario Generale la proclamazione era un atto dovuto: *"A mio parere la proclamazione è un atto dovuto in quanto uno prende atto del fatto che ci sono state determinate votazioni, ma poiché c'è un membro (Lo Giudice) che già risulta nell'elenco che lo ha*

fatto due volte in quanto ***gli altri nomi (Pitrola e Taormina), non lo hanno mai espletato questo incarico****; secondo me, a mio parere poi bisognerebbe procedere alla votazione in quanto Lo Giudice è ineleggibile secondo questa tesi"*.

Sul mancato svolgimento dell'incarico degli eletti Pitrola e Taormina si veda quanto si dirà infra nel punto successivo, per ciò che attiene alla presente doglianza si rileva quanto segue.

Il Presidente del Consiglio sembrerebbe effettuare una proclamazione condizionata al controllo di legittimità della nomina da parte dell'ufficio proponente, ma secondo il Segretario Generale così non poteva avvenire in quanto andava rispettato il voto del Consiglio che aveva avuto a disposizione tutti gli elementi per votare e si era espresso chiaramente, non dovendosi controllare alcunché e affermando: "*Quindi ora il Presidente che deve decidere cosa fare, se proclamare e andare avanti, oppure rifare la votazione*".

A questo punto il Presidente del Consiglio afferma quanto segue: "*Questa Presidenza è messa in difficoltà, perché nella misura in cui la proclamazione è condizionata al controllo di legittimità da parte degli uffici, allora io posso fare la proclamazione condizionata; ma se spetta a me decidere per ratificare il voto, io rispetterò la legge*".

Per superare l'impasse e l'imbarazzo generale interviene anche il Sindaco che, pur non essendo interpellato da nessuno (e quindi per legge non potendosi esprimere senza gli sia stata data la parola dal Presidente del Consiglio a seguito di specifica interrogazione o interpellanza), affermava che l'invito del Presidente era giudizioso. Tale invito "giudizioso" era quello di mettere ai voti la seguente proposta: "*o rivotare* (non potendo/volendo procedere alla proclamazione degli eletti) *o nominare eletto il candidato che ha preso più voti e che hanno i requisiti*".

Ebbene, nulla di tutto ciò è avvenuto, **in quanto pur non facendosi nessuna votazione su tale proposta**, stravolgendo il risultato della votazione del Consiglio comunale il Presidente così concludeva: "*A questo punto mi assumo tutta la responsabilità, proclamo eletto Pitrola Antonio Fortunato, avente i requisiti previsti dalla legge; Dottoressa Gisella Taormina, Fiaccabrino Alessandra*" chiudendo la seduta.

Non vi è chi non veda il lampante vizio di eccesso di potere in quanto, il Presidente del Consiglio Comunale, non rispettando il risultato ottenuto a seguito della votazione espletata dall'organo Consiliare, in maniera del tutto arbitraria ha proclamato eletto il candidato che aveva ottenuto il maggior numero dei voti dopo il Dott. Lo Giudice senza procedere ad una nuova votazione per la nomina dell'intero Collegio e senza mettere ai voti, come prospettato in un primo momento, l'alternativa di rivotare o procedere nel senso da ultimo scelto.

Ma non è tutto!

Come se non bastasse, in modo altrettanto illegittimo ed arbitrario si è proceduto, a seguito delle dimissioni della neo eletta in luogo del ricorrente, Dott.ssa Fiaccabrino Alessandra che non aveva i requisiti previsti dalla legge, ad una nuova procedura di nomina relativa all'individuazione di un solo componente dell'Organo di revisione piuttosto che indire nuove elezioni per l'intero Collegio.

Ma vi è di più.

******

Il Dott. Stefano Lo Giudice è stato illegittimamente escluso nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti e la votazione riportata, mentre al suo posto è stata nominata quale componente del Collegio la Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, che ha ottenuto solo due voti in sede di elezione, ma che per di più non possedeva i titoli richiesti per la nomina (non essendo nemmeno iscritta al Registro dei Revisori Legali), tanto che la stessa ha dovuto successivamente dimettersi.

Si può peraltro ben affermare che la delibera impugnata è del tutto illegittima perché anche gli altri due proclamati eletti non possiedono i requisiti previsti dalla legge nazionale.

Come sopra evidenziato, il Segretario Generale aveva avuto modo di precisare che **gli altri nomi (Pitrola e Taormina), non lo hanno mai espletato questo incarico;** tale fatto emerge chiaramente anche dai documenti allegati, ovvero dalla domanda di partecipazione dei due professionisti risultati eletti:

dalla lettura di tali documenti si evince che gli stessi non hanno mai ricoperto l'incarico di Revisore dei Conti in nessun Ente locale .

Orbene, giova rilevare che per poter partecipare alla procedura di nomina del Collegio dei Revisori dei conti per gli enti locali occorre essere in possesso di tutta una serie di requisiti, quali l'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e al registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 27/01/2010 n. 39.

Ci si chiede se nella Regione Sicilia debba continuare ad applicarsi la L.R. 48/91, richiamata dal Comune di Palma di Montechiaro anche alla luce del parere espresso dalla Corte dei Conti, o se si debba tenere conto della nuova disciplina nazionale sulla base del c.d. rinvio dinamico. In quest'ultimo caso, se esiste un tale rinvio dinamico, ci si chiede, ancora, entro quali ambiti lo stesso possa operare, se limitatamente ad alcune disposizioni e a quali norme.

Ed invero, il regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/11 relativo all' "*Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario*" ha istituito presso il Ministero dell'Interno l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs 39/10, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai sensi dell'art. 1 n. 3 del medesimo regolamento l'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati a tal fine **in diverse fasce**.

Il Comune di Palma di Montechiaro, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricade nella **3° fascia** e ai sensi dell'art. 3 n. 4 del regolamento de quo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti di detto Ente, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

c) aver conseguito, nel periodo cha va dall' 1 gennaio al 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in maniera di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

Ebbene, mentre il Dott. Lo Giudice è in possesso di tutti i requisiti sopra indicati e previsti dalla legge, lo stesso non può invece dirsi per gli altri, illegittimamente eletti, e né è prova la dimissione della Dott.ssa Fiaccabrino Alessandra, nominata in luogo del ricorrente.

Appare ancor più evidente l'eccesso di potere e la violazione di legge in cui è incorso il Presidente del Consiglio Comunale, che non volendo *operare contra legem*, e quindi non volendo proclamare il ricorrente perché ritenuto dallo stesso ineleggibile, ha proclamato un Collegio dei Revisori di cui fanno parte dei professionisti sicuramente (e ancor di più) ineleggibili e privi dei requisiti previsti.

Senza dimenticare che, se si dovesse applicare, *in toto*, anche in Sicilia la nuova normativa non sarebbero più i Consigli Comunali ma le Prefetture (U.T.G.) a nominare i Revisori degli Enti locali, mediante estrazione a sorte dal registro di cui si è detto sopra, è evidente che l'esito finale della deliberazione impugnata sia del tutto illegittimo sia nella parte in cui si traduca in un irrazionale e ingiustificato divieto di elezione a vita per chi ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale, sacrificando uno dei principi salienti del nostro ordinamento di rilievo costituzionale, sia nella parte in cui ha comportato la nomina di ben tre soggetti su tre privi dei requisiti richiesti dalla legge.

Delle due l'una, o si continua ad applicare la normativa regionale così come indicato negli stessi atti preparatori della delibera oggi impugnata, e in tal caso il ricorrente deve ricoprire l'incarico per cui è stato eletto, o se esiste un rinvio dinamico alla legge statale nessuno degli eletti può far parte dell'organo di

revisione, perché mancanti dei requisiti di legge per svolgere l'incarico in un comune di terza fascia: applicare solo una parte delle nuove norme appare arbitrario, illegittimo e da vita, in Sicilia, ad una sorta di *monstrum* normativo dalle vestigia incerte che, sicuramente, non possono essere scelte, in base ad opportunità politiche, di volta in volta, dai vari Consigli comunali.

II

DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Oltre ad essere affetta da patente illogicità e conseguenza di un uso distorto della discrezionalità amministrativa, la deliberazione assunta appare assolutamente carente di opportuna istruttoria e di ogni motivazione. Infatti a supporto della decisione di considerare infruttuosa la deliberazione in esito alla quale il ricorrente era stato eletto come facente parte del Collegio dei Revisori, non è stata addotta nessuna giustificazione né di carattere formale né tanto più di carattere sostanziale. Anche sotto tale profilo l'atto impugnato appare irrimediabilmente viziato.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* basti quanto detto sui motivi di diritto, ove si è evidenziato in maniera certa ed inconfutabile la fondatezza delle pretese azionate dal ricorrente. L'irreparabilità e gravità del danno è poi *in re ipsa*, comportando l'esecuzione del provvedimento impugnato la lesione di una situazione giuridica meritevole. Laddove il provvedimento non venisse sospeso, in attesa della decisione di merito, il ricorrente potrebbe vedere vanificate le proprie legittime aspettative di tutela in quanto sarebbe ben possibile che nelle more il mandato di Revisore si trovi alla sua scadenza o quanto meno venga espletato da chi non vi aveva diritto in luogo del ricorrente.

Per i suesposti motivi, e con esplicita riserva di più ampiamente dedurre e argomentare, il ricorrente, come rappresentato e difeso,

CONCLUDE

Perché l'On.le TAR adito voglia, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere:

in via preliminare ed incidentale ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, consentendo al ricorrente di ricoprire l'incarico per cui era

stato legittimamente eletto, ovvero emanare ogni e qualunque provvedimento cautelare idoneo a tutelare in via interinale l'interesse del ricorrente;

nel merito dichiarare la nullità e la illegittimità dell'atto impugnato e di tutti quelli presupposti, connessi e conseguenziali per violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione;

in via gradata riformare l'atto o sostituirlo con altro legittimo;

con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio anche della fase cautelare;

il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 650,00

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede ordinarsi all'ente convenuto la produzione in giudizio del verbale in originale relativo alla seduta del Consiglio Comunale menzionata nella premessa e di ogni altro documento ritenuto utile per la decisione della causa.

Documenti prodotti:

1) Copia di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24.09.2014 con i relativi allegati e trascrizioni; 2) Domanda presentata dal ricorrente in data 25.06.2014; 3) Dimissioni della Dott.ssa Fiaccabrino Alessandra; 4) Nota del 09.10.2014 del Comune di Palma di Montechiaro; 5) Proposta di deliberazione del 15.10.2014; 6) Sentenza TAR Basilicata e Lazio; 7) Regolamento del Ministero dell'interno, D.M. 15.02.2012 n. 23. 8) Istanza e Curriculum vitae dei Dott.ri Pitrola Fortunato e Taormina Gisella.

Si indicano per le comunicazioni di Cancelleria i seguenti recapiti: antoniolalomia@avvocatiagrigento.it, Tel/Fax 0922-735396 cell. 334-3418571.

Canicattì – Palermo, lì 27.11.2014

Avv. Antonio Lalomia

Relata di notifica

Istante l'Avv. Antonio Lalomia, difensore come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Agrigento ho notificato il presente ricorso affinché ne abbiano piena e legale scienza ad ogni effetto di legge a:

Comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco pro tempore domiciliato per la carica nella casa comunale in Via Fiorentino n. 89;

a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti
Sig. Dott.ssa Agata Cavadi Nene
per tale qualifica. Funzionario giuridico
Palma di Montechiaro, 01/12/16

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Dott. Tommaso Antonio Leni)

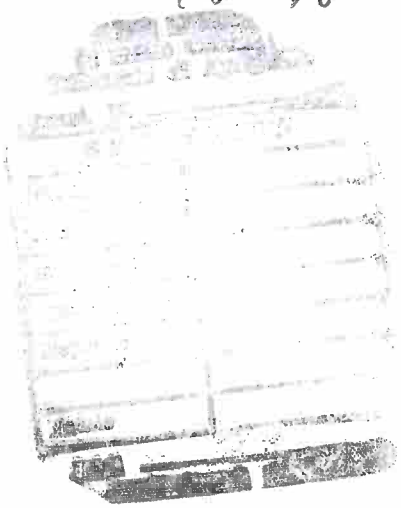
Dott. Fortunato Antonino Domenico Pitrola, nato a Caltanissetta l' 11.06.1965 e residente a Campobello di Licata (Ag) in Via Marx n. 1;

Dott.ssa Gisella Taormina nata, ad Agrigento il 27.10.1972 e residente a Palma di Montechiaro (AG) in Corso Sicilia n. 1;

Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, nata ad Agrigento il 27.03.1983 e residente a Palma di Montechiaro (AG) in Via Italia n.9;

Cuerpo

15496



03 DIC. 2014

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per resistere in giudizio, nella causa di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

VICE
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.12.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì 10.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE